


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ettore Gilotta

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 17 del 11 GEN. 2012

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

PROT. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Esecutiva: SI

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE NOTIFICATO IL 13.12.2011 - CONTROVERSIA DOTT. ANTONIO RIZZO CONTRO ASP.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE SETTORE  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE SETTORE  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Dr. Giovanni Tolomeo

Il 11 GEN. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo

- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 15 GEN. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**SU PROPOSTA** della Direzione della S.C. Affari Generali e Legali, che, con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura, ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che con ricorso del 22.10.2010 il dott. geol. Antonio Rizzo richiedeva al Tribunale di Ragusa per l'udienza del 6.12.2010 la nomina di un arbitro per l'Azienda per la risoluzione della controversia avviata dall'istante (ai sensi dell'art. 18 del disciplinare di incarico sottoscritto il 30.8.2000) per il pagamento della somma di Euro 6.407,10 oltre accessori per la attività di perizia geognostica connessa alla progettazione del secondo poliambulatorio specialistico di Ragusa;

**VISTA** la relazione prot. 04 del 7.1.2003 a suo tempo predisposta dal RUP ing. Gaetano Cilia, che concludeva per la non validazione del progetto in questione, attesa la non completezza e non funzionalità dello stesso e la non realizzabilità, così come proposto, per insufficienza del finanziamento e che l'art. 13 del disciplinare di incarico sottoscritto con il Dott. Geol. Rizzo, prevede che, nel caso di mancato finanziamento dell'opera, il pagamento sarebbe avvenuto secondo i tempi e le procedure di cui all'art. 16 della L.r. 9.10.1998 n.27 ;

**CONSIDERATO** che con nota del 4.11.2010 l'Azienda, sulla scorta delle superiori considerazioni, comunicava di non ritenere che la fattispecie potesse rientrare nella citata clausola arbitrale, che andava riferita esclusivamente alla sola questione della determinazione del *quantum* di liquidazione dei compensi relativi a progetti completi e finanziati;

**PRESO ATTO** che con nota del 17.2.2011 l'Avv. Enrico Schembari ha comunicato di essere stato nominato arbitro per conto dell'Azienda dal Giudice del Tribunale di Ragusa, dott. Duchi, ed ha invitato l'Azienda ad assumere i conseguenti provvedimenti;

**VISTA** la deliberazione n. 439 del 11.3.2011 a mezzo della quale si disponeva di proporre impugnazione avverso il provvedimento di nomina dell'arbitro per l'Azienda, mai notificato all'Ente, emesso dal Giudice del Tribunale di Ragusa, Dott. Duchi, nel procedimento arbitrale promosso dal Dott. Geol. Antonio Rizzo, conferendo, all'uopo, incarico professionale all'Avv. Franco Vindigni;

**VISTA** la nota del 22.7.2011 dell'Avv. Vindigni e relativo allegato provvedimento del Tribunale di Ragusa, reso in data 29.6.2011, che dichiarava improponibile il reclamo avanzato dall'Azienda;

**RITENUTO** che, non condividendo tale decisione, con deliberazione n. 1509 del 16.9.2011 l'Azienda disponeva di impugnare detto provvedimento innanzi la Corte di Appello di Catania, giudice competente, conferendo all'uopo incarico professionale all'Avv. Franco Vindigni, per continuità di difesa ;

**VISTO** il lodo arbitrale notificato all'Azienda in data 13.12.2011, che, pur dando atto delle iniziative giudiziarie assunte dall'Azienda, regolarmente notificate al Collegio, afferma contraddittoriamente che l'Azienda "non si è preoccupata di contestare le pretese del creditore" e conclude per l'accoglimento della pretesa del Dott. Rizzo e per la condanna dell'Azienda alle spese di giudizio e di funzionamento del Collegio;

**RITENUTO** che tale decisione non appare in alcun modo fondata né condivisibile e che la stessa debba essere oggetto di impugnazione innanzi la stessa Corte di Appello di Catania innanzi la quale pende il ricorso già proposto dall'Azienda sopra meglio descritto;

**RITENUTO** che appare necessario procedere alla nomina di un legale di fiducia nell'interesse dell'Azienda che ben può essere individuato nella persona dell'Avvocato Franco Vindigni, per continuità di difesa, il quale patrocinia l'Azienda sia nella presente controversia sia nella connessa controversia proposta dall'Arch. Covato e dall'Ing. Gambuzza, progettisti dei lavori in questione ed attualmente pendente innanzi lo stesso Tribunale di Ragusa, secondo il rito ordinario ;

**SENTITO** il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- **CONFERIRE INCARICO** all'Avv. Franco Vindigni per proporre impugnazione innanzi la Corte di Appello di Catania avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio nella procedura arbitrale promossa dal Geologo Dott. Antonio Rizzo, meglio descritta in premessa, notificato il 13.12.2011;
- **DARE ATTO** che il suddetto legale si adeguerà alle direttive aziendali in materia di contenimento al minimo tariffario delle parcelle professionali, secondo quanto previsto nell'allegato disciplinare di incarico;
- **AUTORIZZARE** la spesa presunta a titolo di acconto fondo spese di Euro 1.000,00 a gravare sul conto di costo n....., dando atto che alla liquidazione di un eventuale acconto fondo spese si procederà con separato atto, su richiesta del legale ed alla ricezione della relativa fattura;
- **DISPORRE** la immediata esecutività del presente provvedimento.

Data _____		Esercizio <u>2011</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>Avv. 2162/11</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
